

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/01/2024

Indice

1. L'attuazione della legge anticorruzione nel contesto nazionale - Riferimenti normativi	4
1.1 La legge 190/2012	5
1.2 Destinatari	5
1.3 Il concetto di corruzione	5
2. B.C.V. ACQUE Scarl	6
3. Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026	6
3.1 Finalità e struttura del piano	6
3.2 Adozione del Piano	7
3.3 Comunicazione del Piano.....	7
3.4 Aggiornamento del Piano	7
3.5 Monitoraggio del Piano	7
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	8
4.1.1 Le funzioni e i compiti del RPCT	9
4.1.2 Le responsabilità.....	9
5. Gestione del rischio	10
5.1 Mappatura dei processi attuati da B.C.V. ACQUE Scarl.....	10
5.2 Valutazione del rischio per ciascun processo	10
6. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio corruzione	11
6.1 Trasparenza	11
6.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	11
6.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	12
6.4 Astensione in caso di conflitti di interesse	12
6.5 Doveri di comportamento	13
7. Procedimento di elaborazione e adozione misure sulla trasparenza	14
7.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	14
7.2 Indicazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza.....	14
7.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	14
8. Processo di attuazione delle misure in materia di trasparenza	14
8.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	15

8.2	Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della Sezione "Società trasparente"	16
8.3	Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza Errore. Il segnalibro non è definito.	
8.4	Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	16
8.5	Dati ulteriori.....	17

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. L'attuazione della legge anticorruzione nel contesto nazionale - Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”* (di seguito: legge 190/2012) ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nell’espletamento delle funzioni e delle attività della Pubblica Amministrazione.

La legge disegna un complesso di iniziative e adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito di una strategia volta sia ad attuare un’efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione - attraverso la previsione ed l’attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo - che ad innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi.

La legge è stata emanata innanzitutto per soddisfare la pressante esigenza di rispettare quanto disposto a livello internazionale con la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) contro la corruzione, adottata da tale organismo con risoluzione n. 58/4 il 31 ottobre 2003 e ratificata dal nostro Paese con legge 3 agosto 2009 n. 116. Infatti, con la legge di ratifica sono, pertanto, divenute pienamente operanti le norme della Convenzione, in particolare quelle che prevedono la necessità, da parte di ciascuno Stato aderente, di predisporre ed applicare specifiche misure di prevenzione della corruzione nonché di vagliarne la relativa idoneità e adeguatezza.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata non solo per rispondere alle istanze provenienti dall’opinione pubblica sulla scia di gravi fenomeni di corruzione che, nei mesi precedenti il novembre 2012, avevano interessato soprattutto alcune amministrazioni locali, ma anche da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal G.R.E.C.O. (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”; dal WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e dall’IRG (Implementation Review Group) per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. Obiettivo era proprio quello di implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze nelle loro politiche nazionali.

L’approccio del legislatore è stato di ampio respiro anche sotto il profilo delle tematiche affrontate in quanto ha ricompreso, oltre alla parte interamente dedicata alle misure anticorruzione, ulteriori disposizioni in materia di trasparenza, di incompatibilità, di obblighi comportamentali che, pur dando luogo ad una specifica e distinta regolamentazione, risultano essere strettamente collegate alle tematiche in esame. Infatti, sulla base delle disposizioni della legge n. 190/2012, è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*¹, successivamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha consentito di rafforzare ulteriormente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

¹ Decreto approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012.

Un ulteriore decreto legislativo, il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, derivante dalla legge n. 190/2012, commi 49 e 50 che ha ad oggetto le *“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”*, ha stabilito delle misure molto incisive in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella prospettiva di fornire un ulteriore supporto normativo nella lotta contro la corruzione.

In ultima analisi, le diverse disposizioni emanate hanno consentito di costituire un sistema organico e completo di regole dirette a contrastare l'illegalità nella Pubblica Amministrazione e, quindi, favorire il buon andamento e la funzionalità degli uffici.

1.1 La legge 190/2012

La legge 190/2012 prevede misure *extra-penali* indirizzate, per la prima volta, alle pubbliche amministrazioni. Esse incidono direttamente sull'azione amministrativa, con lo scopo di combattere, anche nel settore pubblico, la cosiddetta *“colpa di organizzazione”* e i diffusi fenomeni di irresponsabilità; intervengono, nello specifico, nei settori più esposti ai fenomeni corruttivi, in generale moralizzando la funzione amministrativa e ripristinando l'etica pubblica.

La legge 190/2012 è intervenuta quindi su due livelli:

- a livello *“nazionale”*, attraverso l'elaborazione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- a livello *“decentrato”*, attraverso l'elaborazione, da parte di ciascuna amministrazione, di un proprio specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: PTPCT o anche Piano), sulla base delle linee guida fornite dal PNA.

1.2 Destinatari

Destinatari di tali disposizioni sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non sono però gli unici destinatari, in quanto inizialmente la stessa parola *“pubblica amministrazione”* è stata intesa in un'accezione declinata al plurale, nel senso che sono stati fatti includere tutti i ***“soggetti, anche privati, che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche, in particolare tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche”***.

Successivamente, l'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»* (di seguito, Linee Guida 8/2015) ha esteso le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

1.3 Il concetto di corruzione

Il legislatore non si è limitato a qualificare la corruzione rinviando a specifici reati, così come previsti nel Codice penale, rappresentati come fattispecie a struttura sinallagmatica nella quale corrotto e corruttore vantano un reciproco interesse a che il fatto penale sfugga all'accertamento ed alla repressione. La legge ha, invece, voluto dare un'ampia accezione della nozione di corruzione, affinché i rimedi proposti coinvolgessero più vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013 n. 1 ha chiarito come il concetto di "corruzione" debba essere inteso in senso lato ed includere:

- situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque;
- situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Perché funzioni il meccanismo di prevenzione, l'attenzione si è, quindi, incentrata sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume accertato all'interno dell'ente.

2. B.C.V. ACQUE Scarl

Biella Casale Vercelli Valsesia Acque Scarl (di seguito: "B.C.V. ACQUE Scarl" o la "Società") è una società costituita in data 30 marzo 2023 tra le società, a totale capitale pubblico in *house providing*, CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI, S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE, AM+ S.P.A., nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano - anche indirettamente - al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale-2 Biellese, Vercellese, Casalese.

In base alla definizione di pubblica amministrazione così come riportata nel paragrafo 1.1 del presente documento, ne consegue che la Società - considerato le attività di servizio pubblico che vengono affidate a soggetti privati - rientra a pieno titolo tra i destinatari della normativa anticorruzione.

3. Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026

3.1 Finalità e struttura del piano

Il Piano di B.C.V. ACQUE Scarl ha la finalità di sviluppare i temi della legalità, correttezza, trasparenza, attuando un'azione coordinata tra le diverse iniziative previste a livello societario. Sotto tale profilo, infatti, il Piano si configura come strumento idoneo a fornire, anche mediante la diffusione di valori etici condivisi, il necessario supporto per favorire "dall'interno" i processi di innovazione e miglioramento della Società.

Il Piano è quindi un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare specialmente l'organizzazione societaria di B.C.V. ACQUE Scarl in termini di "*possibile esposizione*" al fenomeno corruttivo.

In particolare, la predisposizione del PTPCT avviene ricostruendo le aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione comunque dei seguenti aspetti minimi:

- aree di rischio e rischi specifici;
- misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

La mappatura del rischio di corruzione non ha riguardato solamente i reati contro la pubblica amministrazione, come previsti dalla legge 190/2012, ma anche il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 Codice civile.

3.2 Adozione del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT) ha proposto al Consiglio di Amministrazione di B.C.V. ACQUE Scarl di adottare, secondo precisa disposizione normativa, un primo PTPCT per il triennio 2024-2026.

Pertanto, il presente PTPCT è stato adottato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/01/20240

3.3 Comunicazione del Piano

B.C.V. ACQUE Scarl dà la più ampia diffusione al presente PTPCT e dei suoi aggiornamenti pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale nella sotto-sezione di 2 livello "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali" della sezione web "Società trasparente".

La Società, inoltre, provvede a dare un'ampia e partecipata conoscenza del PTPCT in particolare ai cittadini utenti.

3.4 Aggiornamento del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha il compito di procedere all'aggiornamento del PTPCT entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Indicativamente, nel corso del quarto trimestre di ciascun anno, su impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene effettuata una verifica della mappatura del rischio di corruzione, in modo da garantire una costante verifica dell'andamento dell'attività aziendale ai disposti di cui alla legge 190/2012.

L'esito di tale attività di verifica è comunicato all'organo amministrativo della Società entro la metà del mese di dicembre; entro lo stesso termine, qualora dall'esito dell'attività di verifica condotta emergano nuovi rischi di corruzione oppure emerga che, per un determinato processo/attività aziendale, non sono state individuate adeguate e specifiche misure di prevenzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a comunicare chiare proposte finalizzate alla tempestiva adozione di strumenti atti alla corretta prevenzione del nuovo rischio.

3.5 Monitoraggio del Piano

L'attività di monitoraggio del PTPCT è un'attività volta ad accertare, dopo aver identificato e adottato i presidi anticorruzione, che le misure attuate per contrastare il fenomeno corruttivo e, più in generale, i comportamenti non etici siano stati adeguatamente conosciuti e implementati affinché tutti coloro che operano internamente alla Società siano messi nelle condizioni di ottemperare alle medesime.

Pertanto, il monitoraggio consente di accertare non solo l'attuazione delle misure programmate, ma anche di individuare i casi in cui le misure, seppur attuate, possono essere migliorabili e rese più chiare, utili e non ridondanti.

Pertanto, annualmente è compito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolgere attività di audit a seconda del diverso grado di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna area/settore aziendale interessato. Il RPCT svolge vere e proprie verifiche sul campo che gli consentono di reperire ogni informazione, evidenza, documento necessario per il miglior svolgimento dell'attività di monitoraggio.

Gli esiti di tali attività di audit sono tracciati e custoditi a cura del Responsabile, che provvede a darne tempestiva informativa all'organo amministrativo con evidenza della necessità di introdurre eventuali nuove misure o rivedere quelle esistenti per ridurre il rischio di esposizione ai fenomeni corruttivi.

Il RPCT si avvale dei risultati del monitoraggio per la predisposizione della Relazione annuale da cui deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel Piano.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La Legge 190/2012, all'articolo 1, comma 7, demanda la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: "RPCT" o "Responsabile") all'organo di indirizzo (Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti).

La legge 190/2012 stabilisce proprio che il Responsabile è scelto, usando proprio la parola "*di norma*", tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, senza fornire ulteriori dettagli o specificazioni in tal senso. La stessa legge, inoltre, non fornisce neppure delle indicazioni circa i requisiti, competenze che il soggetto deve possedere per poter assumere tale incarico, né tanto meno la durata ed il trattamento dello stesso, che invece sono chiaramente dettagliate nella Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013 e da ultimo nell'All. 3 del PNA 2022 - Il RPCT e la struttura di supporto.

La Circolare del 2013 ha evidenziato che la disposizione in parola pone una regola di carattere generale esprimendo un criterio cosiddetto di "preferenza", che non contiene, tuttavia, una regola rigida: l'espressione "*di norma*" avrebbe sicuramente una certa flessibilità, lasciando intendere la possibilità di scegliere, motivandole, soluzioni gestionali differenti in ragione della specificità organizzativa di ciascun destinatario della legge 190/2012.

Viene precisato infatti che negli enti in cui non è prevista un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta del responsabile deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale, ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.

La Circolare precisa che il Responsabile deve essere un dirigente in una posizione di relativa stabilità onde evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo potenzialmente, dalla situazione di precarietà dell'incarico, in particolare:

- sia da nominare preferibilmente tra coloro che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti; pertanto, la scelta del soggetto dovrà ricadere su dirigenti titolari di ufficio e non su dirigenti con incarico di studio e consulenza;
- deve aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- non deve essere in conflitto di interessi;
- per quanto possibile, non deve essere un dirigente incaricato dei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

L'Autorità (All. 3 del PNA 2022 - Il RPCT e la struttura di supporto) da ultimo però precisa che nelle strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT possa essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale in possesso di competenze idonee al ruolo. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Per quanto concerne la durata dell'incarico, l'Autorità sempre nel PNA 2022 precisa che nel caso di esclusività della funzione di RPCT, la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT.

Considerata l'attuale struttura organizzativa societaria, il Consiglio di Amministrazione di B.C.V. ACQUE Scarl nella seduta consiliare del 04/12/2023 ha nominato il dott. Lorenzo Gallà che riveste analogo ruolo in Cordar S.p.A. Biella Servizi quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.1.1 Le funzioni e i compiti del RPCT

Al RPCT sono demandati i seguenti compiti principali:

- elaborare la proposta del piano della prevenzione della corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o dell'attività svolta dalla Società.

Al Responsabile è attribuito in particolare il compito di svolgere una costante azione di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta osservanza del Piano, oltre a individuare specifici percorsi formativi sui temi dell'etica e della legalità.

Il RPCT deve inoltre redigere una Relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano, secondo un formato standard messo a disposizione dalla stessa ANAC in modo da permettere all'Autorità di elaborare i dati raccolti. La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale "Società trasparente" nella sotto-sezione di 2 livello "Corruzione" della sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti".

Inoltre, il Responsabile, nel caso in cui nello svolgimento della sua attività riscontri, da parte di coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze della Società, fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione all'organo amministrativo affinché possa essere avviata, con tempestività, un'azione disciplinare.

Inoltre, ove il Responsabile della prevenzione riscontri:

- fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale;
- fatti che rappresentano una notizia di reato deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale, dandone tempestiva informazione all'ANAC.

4.1.2 Le responsabilità

Nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la stessa legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità in caso di inadempimento:

- per la mancata predisposizione del Piano e;
- in caso di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione.

Inoltre, è prevista una più generale forma di responsabilità disciplinare ed amministrativa che si realizza nel caso in cui all'interno della struttura societaria venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il Responsabile non provi le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano anticorruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 (contenuto minimo del piano) e 10 (compiti del Responsabile) della legge 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano anticorruzione.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, risponde per l'illecito disciplinare di "omesso controllo".

5. Gestione del rischio

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio, costituendo appunto lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

5.1 Mappatura dei processi attuati da B.C.V. ACQUE Scarl

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di B.C.V. ACQUE Scarl ha provveduto ad individuare le aree in cui si possono annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite corruttive.

Nell'Allegato A sono rappresentati le possibili e principali aree di rischio individuate e nell'Allegato B i relativi principi di comportamento (generali e specifici) e gli standard di controllo definiti al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti a fini del presente Piano.

5.2 Valutazione del rischio per ciascun processo

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun'area sensibile.

Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio

L'identificazione è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi di corruzione, considerando il contesto esterno ed interno di B.C.V. ACQUE Scarl, anche con riferimento all'attuale struttura organizzativa.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (es. la sua probabilità ed il suo impatto) per giungere a determinare il livello di rischio che viene rappresentato da un valore numerico.

L'individuazione del livello di rischio per ciascuna area sensibile con riferimento alle possibili fattispecie di reato corruttive è debitamente riportato nell'Allegato A del presente documento.

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

L'analisi dei rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, che ha portato a identificare le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

6. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio corruzione

Di seguito, si rappresentano le minimali misure implementate da B.C.V. ACQUE Scarl per prevenire o ridurre il rischio che vengano commessi fenomeni corruttivi al suo interno.

La previsione di tali misure ha trovato concreta applicazione all'interno dell'attuale struttura societaria; diversamente, non sono state individuate le ulteriori misure, così come indicate nel PNA (come da ultimo aggiornamento_Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023) che - a causa delle ridotte dimensioni e della tipologia di attività svolta - non avrebbero potuto trovare applicazione se non in situazioni marginali e difficilmente verificabili nel contesto sociale in cui opera la società stessa.

6.1 Trasparenza

Con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.² *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* viene rafforzato lo strumento della trasparenza, che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Società di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della società. A tal fine, la Società ha predisposto un'apposita sezione del sito web denominata *“Società trasparente”* che accoglie tutta la documentazione cui B.C.V. ACQUE Scarl è tenuta ai sensi di legge.

Le misure di cui si è dotata B.C.V. ACQUE Scarl per ottemperare alla normativa in materia di trasparenza sono riportate nel presente documento nell'apposita sezione dedicata ([paragrafo 7 del presente documento](#)).

6.2 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (di seguito: decreto 39/2013).

B.C.V. ACQUE Scarl prevede un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013 - e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”* - nonché a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono le seguenti:

- art. 3, c. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale;
- art. 7, sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, c. 1, lett. c) relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

² Decreto modificato successivamente dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Nello specifico, B.C.V. ACQUE Scarl è tenuta:

- a verificare previamente la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti sopra indicati, mediante una dichiarazione resa dagli interessati e pubblicata sul sito internet;
- ad impartire direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Pertanto, la Società si riserva di accettare solo dichiarazioni alle quali vengono allegati tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. Sulla base di tali dichiarazioni, B.C.V. ACQUE Scarl provvederà ad effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza o meno di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezionerà solo all'esito della verifica da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla dichiarazione resa dall'interessato condotta tenendo conto di tutti gli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla dichiarazione fornita e dei fatti notori comunque acquisiti.

6.3 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La legge 190/2012 prevede un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità rilevanti ai nostri fini per gli amministratori sono le seguenti:

- art. 9 (in particolare il comma 2), riguardante le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- art. 11 (in particolare i commi 2 e 3), relativo ad incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- art. 13, relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Diversamente, le situazioni di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 12 del decreto 39/2013 riguardante le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Con riferimento alle attività di verifica poste in capo a B.C.V. ACQUE Scarl, vedasi quanto riportato nel paragrafo precedente. B.C.V. ACQUE Scarl si impegna comunque a svolgere attività di monitoraggio all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e nel corso del rapporto, qualora emergano nuove notizie in capo ai soggetti titolari dell'incarico che vengono a contrastare con le prescrizioni vigenti in materia.

6.4 Astensione in caso di conflitti di interesse

All'interno di B.C.V. ACQUE Scarl è previsto un obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento oppure del dipendente deputato ad adottare il provvedimento finale nel caso in cui tali soggetti si trovino in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tale disposizione, inoltre, trova pieno riscontro nei Principi di comportamento specifici di cui all'Allegato B del presente documento che prescrive l'obbligo di *“astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale [...] ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*.

B.C.V. ACQUE Scarl si impegna ad intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza a tutto il personale e consulenti e/o collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo dell'obbligo di astensione e delle conseguenze scaturenti dalla violazione di tali principi nonché dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse, mediante:

- pubblicazione del Piano sul sito internet;
- specifiche azioni di informazione sui temi della prevenzione e contrasto della corruzione, dell'etica e della legalità.

6.5 Doveri di comportamento

Si sottolinea che la Società non avendo adottato un Modello 231/01, ha predisposto dei principi di comportamento che devono essere rispettati non solo dal vertice aziendale (es. componenti dell'organo amministrativo) e dipendenti, ma anche da collaboratori/partener e da tutti coloro che entrano in rapporto con la Società.

Tali principi sono riportati nell'Allegato B del presente documento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La presente sezione del PTPCT delinea le azioni intraprese da B.C.V. ACQUE Scarl in osservanza della vigente normativa al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti della collettività.

7. Procedimento di elaborazione e adozione misure sulla trasparenza

7.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Di seguito, si rappresentano gli obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella Sezione "Società trasparente", delle informazioni concernenti in particolare dell'organizzazione allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

7.2 Indicazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza

Il principale soggetto coinvolto nell'attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Di seguito, si rappresentano i compiti del RPCT:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo amministrativo le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. La segnalazione all'ANAC dovrà essere valutata come "*extrema ratio*" e quindi da effettuarsi nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ravvisi particolari situazioni di grave inadempimento da parte della Società;
- provvedere annualmente all'aggiornamento della sezione del PTPCT relativa agli adempimenti in materia di trasparenza;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

7.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del PTPCT e dei dati pubblicati

La presente sezione - che costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - è stata comunicata ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito internet di B.C.V. ACQUE Scarl nell'apposita Sezione "Società trasparente".

8. Processo di attuazione delle misure in materia di trasparenza

La pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'aggiornamento dei dati nella Sezione "Società trasparente" avviene ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, a tale scopo, potrà avvalersi della collaborazione di un "Responsabile della pubblicazione"

che sarà tenuto a reperire la dovuta e necessaria documentazione richiesta per ottemperare agli obblighi della trasparenza.

La responsabilità ultima della pubblicazione delle informazioni/dati/documenti per finalità di trasparenza rimane in ogni caso in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

B.C.V. ACQUE Scarl ha provveduto a nominare il Responsabile della trasparenza che, come prescrive la normativa vigente, coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e quindi denominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, la Società si è attivata per la costituzione di un proprio sito internet in cui verrà data evidenza della Sezione “Società trasparente” costituita da sezioni e relative sotto-sezioni di 1° e 2 livello contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria così come previste dallo stesso decreto.

Con riferimento alle tempistiche di pubblicazione, si osservano le disposizioni previste dalla normativa vigente:

- i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati tempestivamente sul sito web istituzionale nella Sezione “Società trasparente” e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto;
- i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di cinque (5) anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli stessi producono i loro effetti.

Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione, B.C.V. ACQUE Scarl ha provveduto a individuare il Responsabile della trasmissione (es. i soggetti e/o gli uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati) e il Responsabile della pubblicazione del dato/informazione/documento affinché provvedano a rendere pubblici i dati obbligatori sulla base del seguente iter :

- il Responsabile della comunicazione ha l’obbligo di trasmettere al Responsabile della pubblicazione il dato/informazione/documento che per legge si ha l’obbligo giuridico di pubblicare entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso da parte del soggetto/ufficio responsabile della sua produzione;
- il Responsabile della pubblicazione è tenuto a verificare la completezza e coerenza del dato/informazione/documento rispetto al contenuto richiesto per legge;
- qualora il Responsabile della pubblicazione accerti che quanto trasmesso risulta non completo oppure non coerente con il dettato normativo, ne dà informativa al Responsabile della comunicazione che sarà tenuto a rivolgersi al soggetto/ufficio responsabile affinché produca un nuovo dato/informazione/documento che abbia tutti i contenuti/caratteristiche richiesti;
- la trasmissione del nuovo dato/informazione/documento al Responsabile della comunicazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di modifica e la trasmissione al Responsabile della pubblicazione entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il soggetto tenuto e/o l’ufficio responsabile della produzione del dato/informazione/documento non abbia contezza dell’obbligo a suo carico, sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza darne debita informativa, indicando obblighi, tempistiche e modalità di trasmissione.

Si rileva che l'aggiornamento del dato/informazione/documento deve essere effettuato con cadenza semestrale e comunque nel rispetto delle scadenze previste dalla legge: laddove non sia presente una scadenza, viene rispettato il principio della tempestività.

Il RPCT, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, ha ritenuto opportuno procedere come di seguito:

- procedere ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti dell'attività sociale o concernenti il vertice aziendale o l'organizzazione, quali possono essere ad es. quelli di cui all'art. 14 del decreto;
- successivamente, procedere alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge, al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Per le sezioni che si ritiene non siano, dal punto di vista soggettivo, di pertinenza della Società in quanto per loro natura non concernono le sue attività o esulano dalla sua competenza, si darà atto che l'obbligo di pubblicazione non si applica a B.C.V. ACQUE Scarl.

8.2 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mette in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.

Tali controlli si potranno realizzare attraverso i seguenti strumenti:

- verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito piano delle verifiche;
- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, qualora si riscontrino particolari problemi o esigenze.

In particolare, il RPCT conduce verifiche interne aventi ad oggetto la valutazione circa il grado di conformità di B.C.V. ACQUE Scarl alle previsioni di cui al decreto. I riscontri delle attività di verifica sono riportati in un apposito verbale di audit che rappresenta le azioni implementate dalla Società a livello di pubblicità e trasparenza nonché le eventuali criticità esistenti e le relative misure correttive affinché la Società sia messa nelle condizioni di rendere pubblici quei documenti che la normativa richiede siano resi conoscibili.

8.3 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Una delle principali novità introdotte dal decreto sulla trasparenza riguarda l'istituto dell'accesso civico, semplice e generalizzato, disciplinato dall'art. 5 dello stesso decreto.

La richiesta di accesso civico semplice (art. 5, comma 1), dal punto di vista della legittimazione soggettiva, non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT. Al fine di permettere ai cittadini l'effettivo esercizio di tale istituto, B.C.V. ACQUE Scarl ha pubblicato nella sotto-sezione di 2° livello "Accesso civico" della sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti" della sezione web "Società trasparente" l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile cui inoltrare le richieste di accesso, con individuazione dell'apposita modulistica da utilizzare a tal fine (*Modulo A - Richiesta accesso civico al RPCT*).

Il Responsabile avrà il compito di pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico e sarà tenuto a controllare ed assicurare la sua regolare attuazione. Precisamente, entro trenta giorni, il Responsabile procede alla pubblicazione nel sito internet del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora il documento, l'informazione o il dato

richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Si sottolinea come nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo (*Modulo B - Richiesta accesso civico al Titolare del potere sostitutivo*) che, verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione nel sito del documento/informazione/dato richiesto.

Al fine in particolare di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, all'accesso civico "semplice" è stato affiancato (dal legislatore) l'accesso civico "generalizzato" equivalente all'anglosassone *Freedom of information Act (FOIA)* che si estrinseca nell'espressione più alta del diritto all'informazione del cittadino.

L'istanza di accesso generalizzato (art. 5, comma 2 del decreto, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) è presentata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o ad altro ufficio appositamente individuato per la ricezione di tali istanze (*Modulo C - Richiesta accesso civico generalizzato*). B.C.V. ACQUE Scarl, in caso di accoglimento dell'istanza, entro trenta (30) giorni procede alla trasmissione del dato/informazione/documento richiesto. Nel caso di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (*Modulo D - Richiesta accesso civico generalizzato_Riesame*).

8.4 Dati ulteriori

Il principio generale della trasparenza inteso come "accessibilità totale" implica che i destinatari di tali disposizioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive, oltre a quelle obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.

Nell'arco dei tre anni, B.C.V. ACQUE Scarl si riserva la facoltà di valutare la necessità di procedere alla pubblicazione dei c.d. "dati ulteriori" ai fini della trasparenza.